



**Commissione europea**  
Imprese e Industria



# ***DOSSIER EUROPA***

**FEBBRAIO 2010**

# MARCHIO DI QUALITA' ECOLOGICA



## CONTESTO GENERALE

Il marchio di qualità ecologica ha lo scopo di promuovere all'interno del mercato comunitario i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali.

**Il sistema di etichettatura ecologica europea, definito "ECOLABEL UE" è uno strumento volontario di attuazione della politica ambientale comunitaria.**

**I prodotti etichettati con l'Ecolabel europeo**



Esso è stato introdotto a livello comunitario con il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

Con l'istituzione di un sistema comunitario, a partecipazione volontaria, finalizzato all'individuazione di un marchio di qualità ecologica, si è inteso promuovere sul mercato quei prodotti che durante l'intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull'ambiente, offrendo ai consumatori le indicazioni precise, scientificamente accertate, e non ingannevoli, relative all'impatto ambientale dei prodotti.

L'obiettivo di tale strumento è quello di introdurre sul mercato prodotti la cui realizzazione risponda a specifici requisiti ambientali, denominati

"criteri". I criteri per il marchio di qualità ecologica devono essere basati sulla prestazione ambientale dei prodotti. Tale prestazione è determinata sulla base dei prodotti con le migliori prestazioni disponibili sul mercato comunitario in armonia con gli obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale.

**NORMATIVA COMUNITARIA: REGOLAMENTO(CE) 66/2010**

**Regolamento [CE 66/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE).**

Il presente regolamento si applica a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito («prodotti»).

Atto	Data di entrata in vigore	Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Regolamento CE <a href="#">66/2010</a>	10.02.2010	-	GUUE L 27 del 30.1.2010
Regolamento CE <a href="#">1980/2000</a>	24.09.2000	-	GUCE L 237 del 21.09.2000
Regolamento CEE <a href="#">880/1992</a>		-	GUCE L 99 dell' 11.4.1992

**Il regolamento CEE n. 880/92** del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica prevedeva che, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione riesaminasse il sistema e proponesse le modifiche necessarie. Per effettuare queste modifiche, tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento CE 1980/2000.

**Il regolamento CE n. 1980/2000** relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, sostituisce il precedente regolamento. Infatti, in base all'articolo 18 del regolamento CEE n. 880/92 si stabiliva che la Commissione dovesse provvedere alla revisione del sistema comunitario di etichettatura ecologica.

L'elemento più importante di differenziazione rispetto alla precedente norma è l'estensione del relativo campo di applicazione: il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica può essere applicato anche ai servizi. Restano esclusi dal campo di applicazione della norma, i prodotti alimentari, le bevande, i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici definiti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio.

**Il regolamento CE n. 66/2010**, che entrerà in vigore il 19 Febbraio 2010, ha abrogato il precedente regolamento del 2000. L'applicazione del regolamento precedente ha, infatti, mostrato nel tempo la necessità di modificare il sistema del marchio di qualità ecologica in modo da aumentarne l'efficacia e semplificarne il funzionamento. Il sistema modificato (sistema del marchio Ecolabel UE) si inserisce nella politica comunitaria relativa al consumo e alla produzione sostenibili, il cui obiettivo è ridurre gli impatti negativi del consumo e della produzione sull'ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali.

Rispetto ai regolamenti del 1992 e del 2000, il regolamento tenta di armonizzare il sistema marchio di qualità, al fine di evitare il moltiplicarsi di sistemi di marchi di qualità ecologica e per incoraggiare prestazioni ambientali più elevate in tutti i settori nei quali l'impatto sull'ambiente influisce sulla scelta dei consumatori. Inoltre col presente regolamento si intende estendere il campo di applicazione del marchio Ecolabel UE.

Il presente regolamento non si applica né ai medicinali per uso umano definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, né ai medicinali per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.

*In base all'art. 19 del regolamento CE n. 66/2010, il regolamento CE n. 1980/2000 continua ad applicarsi ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo fino alla data di scadenza indicata nei contratti stessi, ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti. L'articolo 9, paragrafo 4, e l'allegato III del presente regolamento si applicano a tali contratti.*

### **CRITERI TECNICO-AMBIENTALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL UE**

In base all'art 6. del nuovo regolamento n. 66/2010, i criteri del marchio Ecolabel UE sono basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale.

La metodologia applicata per definire i criteri che un prodotto deve rispettare per ottenere il marchio Ecolabel UE è denominata Life Cycle Analysis (LCA). Essa permette di individuare, per l'intero ciclo di vita del prodotto (dall'estrazione delle materie prime alla fine della vita utile del prodotto) tutti gli aspetti ed i relativi impatti ambientali che lo caratterizzano e gli interventi da attuare per mitigare gli stessi.

I criteri per il marchio Ecolabel UE sono determinati su base scientifica e considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti. Nella determinazione di tali criteri sono presi in considerazione:

- gli impatti ambientali più significativi, in particolare l'impatto sui cambiamenti climatici, l'impatto sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti, le emissioni in tutti i comparti ambientali, l'inquinamento dovuto ad effetti fisici e l'uso e il rilascio di sostanze pericolose;
- la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in quanto tale ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativa, ogniqualvolta ciò sia tecnicamente fattibile;
- le possibilità di ridurre gli impatti ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità;
- il saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravi ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, durante le diverse fasi di vita dei prodotti;
- ove opportuno, gli aspetti sociali ed etici, ad esempio facendo riferimento alle convenzioni e agli accordi internazionali in materia, quali le norme e i codici di condotta pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);
- i criteri stabiliti per altri marchi ambientali, specie per i marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti, a livello nazionale o regionale, qualora esistano per il gruppo di prodotti considerato, in modo da accrescere le sinergie;

- per quanto possibile, il principio della riduzione degli esperimenti sugli animali.

Il regolamento, all'art 6, comma 5., prevede inoltre che, prima di elaborare i criteri Ecolabel per gli alimenti e i mangimi, quali definiti dal regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, la Commissione dovrà realizzare uno studio, entro il 31 dicembre 2011, volto a esplorare se sia fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura. Detto studio dovrebbe esaminare con particolare attenzione l'impatto di eventuali criteri Ecolabel UE sugli alimenti, sui mangimi e sui prodotti agricoli biologici non trasformati, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 834/2007. Esso dovrebbe valutare la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel UE «solo ai prodotti certificati come biologici», per evitare confusioni per i consumatori. Alla luce dei risultati di tale studio, la Commissione deciderà «se è fattibile elaborare criteri Ecolabel UE per alimenti e mangimi e, in caso affermativo, per quali gruppi di tali prodotti».

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 è stabilito inoltre che entro 19 febbraio 2011, il CUEME e la Commissione concordano un piano di lavoro comprendente una strategia e un elenco non esaustivo di gruppi di prodotti. Tale piano prenderà in considerazione altre azioni della Comunità (ad esempio in materia di appalti pubblici verdi) e può essere aggiornato in funzione dei più recenti obiettivi strategici della Comunità nel settore dell'ambiente. Tale piano è aggiornato regolarmente.

#### AUTORITA' COMPETENTI:

I criteri tecnici ambientali sono stabiliti e riesaminati dalla Commissione Europea e dal Comitato dell'Unione Europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME), competente anche per i requisiti in materia di valutazione e verifica legati a questi criteri e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il CUEME, inoltre, consiglia e assiste la Commissione formulando raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale ed è competente per la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE e a ogni eventuale riesame dell'attuazione del sistema.

La Commissione garantisce che il CUEME nell'esercizio delle sue attività assicuri una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate per ciascun gruppo di prodotti, quali gli organismi competenti, i produttori, i fabbricanti, gli importatori, i fornitori di servizi, i grossisti, i dettaglianti, in particolare le PMI, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MARCHIO DELL'ECOLABEL UE

Attualmente sono stati sviluppati i criteri per oltre 23 categorie di gruppi di prodotti, tra cui gli elettrodomestici, i prodotti per la pulizia, i materassi, le forniture per ufficio, i prodotti per il giardinaggio, i prodotti per il fai da te e i servizi di ricettività turistica.




**Detergenti, Saponi, Detersivi**




**Prodotti per la casa e il giardinaggio**



**Applicazioni: elettrodomestici, prodotti tecnologici**



**Carta**



**Abbigliamento, Calzature**



**Costruzioni**

Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi:

- i prodotti alimentari e i mangimi come definiti dal regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002
- i medicinali per uso umano definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67., né ai medicinali per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1., né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.
- i prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR) in conformità del regolamento(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1., né a prodotti contenenti sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

## DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL UE

### RICHIEDENTI

Il regolamento CE n. 66/2010 stabilisce che le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica possono essere presentate dagli “operatori”, ovvero qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante.

La domanda per l’assegnazione del marchio va presentata all’organismo competente designato (di cui all’art 4.), ed in particolare:

1. se il prodotto ha origine in un solo Stato membro, la domanda è presentata a un organismo competente di quello Stato membro;
2. se il prodotto ha origine nella stessa forma in diversi Stati membri, la domanda può essere presentata a un organismo competente di uno di tali Stati membri;
3. se il prodotto ha origine al di fuori della Comunità, la domanda viene presentata a un organismo competente di uno degli Stati membri nei quali il prodotto è, o sarà, commercializzato.

Le domanda deve contenere tutti i documenti richiesti, come indicato nella pertinente disposizione della Commissione che stabilisce i criteri per la concessione del marchio Ecolabel per il gruppo di prodotti in questione.

### ITER PROCEDURALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO:

4. l’operatore, presenta una domanda di assegnazione all'organismo competente designato dallo Stato membro nel quale il prodotto è fabbricato, immesso sul mercato per la prima volta o importato da un paese terzo;
5. la domanda indica i dati completi per contattare l'operatore, nonché il gruppo di prodotti in questione e una descrizione dettagliata del prodotto nonché qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo competente.

Le domande contengono tutti i documenti richiesti, come indicato nella pertinente disposizione della Commissione che stabilisce i criteri per la concessione del marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti in questione;

6. l’organismo competente al quale è inviata una richiesta esige il pagamento di diritti conformemente all’allegato III, poiché i costi delle prove e della valutazione di conformità ai criteri per il marchio Ecolabel UE sono a carico degli operatori. L’uso del marchio Ecolabel UE è subordinato al versamento dei diritti entro i termini stabiliti;
7. entro due mesi dal ricevimento di una domanda l'organismo competente interessato verifica che la documentazione presentata sia completa e soddisfi i requisiti per l’assegnazione del marchio. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'organismo competente chiede all'operatore di completarla. Se quest'ultimo non la completa entro sei mesi, l'organismo competente respinge la domanda;

Se la documentazione è completa e conforme ai requisiti richiesti, l'organismo competente assegna un numero di registrazione al prodotto, dopo aver:

- verificato che il prodotto soddisfi i criteri per il marchio Ecolabel UE e i requisiti di valutazione pubblicati a norma dell'articolo 8;
- consultato eventualmente la Commissione europea.

8. l'organismo competente conclude con ciascun operatore un contratto relativo alle condizioni d'uso del marchio Ecolabel UE, conforme al modello riportato nell'allegato IV;
9. solo dopo la stipula del contratto, l'operatore può apporre sul prodotto il marchio Ecolabel UE e il numero di registrazione;
10. l'organismo competente che ha attribuito il marchio Ecolabel UE a un prodotto lo comunica alla Commissione. La Commissione istituisce un registro comune che aggiorna regolarmente. Tale registro viene messo a disposizione del pubblico;
11. Il prodotto/servizio può quindi essere venduto nei paesi UE.

## SPESE E DIRITTI

### Diritti per l'esame della domanda

Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di diritti connessi con le spese per l'esame del fascicolo.

Nell'allegato III del regolamento CE n. 66/2010 si esplicita che il richiedente il marchio Ecolabel UE è soggetto al pagamento dei diritti connessi alle spese per l'esame del fascicolo.

L'importo delle spese è tra 200 e 1200 euro. Per le PMI e gli operatori di paesi in via di sviluppo, l'importo massimo di tale diritto non è superiore a 600 euro; per le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (in GUUE L 124 del 20.5.2003, pag. 36), l'importo è pari a 350 euro.

### Diritti annuali

L'organismo competente può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio Ecolabel UE il versamento di diritti annuali sino a 1 500 EUR per l'uso del marchio.

Nel caso delle piccole e medie imprese e di operatori dei paesi in via di sviluppo, l'importo massimo dei suddetti diritti annuali non è superiore a 750 EUR.

Nel caso di microimprese, l'importo massimo dei diritti annuali è pari a 350 EUR.

Il periodo coperto dal diritto annuale inizia dalla data di assegnazione del marchio Ecolabel UE al richiedente.

## **PROMOZIONE DELL'ECOLABEL UE**

Ad oggi sono inoltre circa 500 le imprese che producono prodotti Ecolabel, per un fatturato totale di oltre 1 miliardo di euro l'anno.

Ritenendo tale somma «estremamente ridotta» rispetto al potenziale mercato UE, la Commissione ha pubblicato, nel **luglio del 2008**, la Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica [**COM(2008) 401 definitivo**] al fine di ampliare il numero di gruppi di prodotti che possono dotarsi del marchio.

Il regolamento attuale, disegnato sulla proposta della Commissione del 2008, modifica il sistema del marchio comunitario di qualità ecologica esistente in modo da migliorarne l'efficacia e semplificarne il funzionamento. Si tratta di incentivare la produzione e il consumo sostenibili dei prodotti nonché la prestazione e l'uso sostenibili dei servizi, definendo dei parametri di riferimento per valutarne le buone prestazioni ambientali considerando i prodotti/servizi migliori disponibili sul mercato.

## COMUNICAZIONE E LOGO DELL'ECOLABEL UE

Qualsiasi prodotto cui è assegnato il marchio di qualità ecologica può essere riconosciuto dal logo che rappresenta una margherita, quale descritto nell'allegato III del regolamento.

Il riconoscimento dei prodotti realizzati rispettando il Regolamento Ecolabel è dato dall'apposizione del **logo costituito da una margherita**, come descritto dall'allegato II del regolamento CE n. 66/2010.

Rispetto al precedente logo che si applicava in base al regolamento CE n.1980/2000 (in allegato III), il logo riporta la formula “meglio per l’ambiente...” e indica, se del caso, le tre caratteristiche ambientali principali del prodotto, determinate dalla Commissione.

Questa etichetta con campo di testo è facoltativa; la possibilità per l’operatore di utilizzare questo campo di testo ed il testo utilizzato sono indicati nei pertinenti criteri del gruppo di prodotti.

Sul prodotto viene inoltre indicato il numero di registrazione del marchio di qualità ecologica, con il formato seguente:

**Ecolabel reference: XX / YYYYY**

dove XX indica il paese di registrazione e YYYYY il numero di registrazione assegnato dall'organismo competente.



La Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'uso del marchio di qualità ecologica organizzando campagne di sensibilizzazione e di informazione. Essi assicurano il coordinamento tra il sistema comunitario di marchio di qualità ecologica e i sistemi nazionali esistenti.

Il marchio Ecolabel UE può essere promosso tramite il sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE che fornisce in tutte le lingue comunitarie informazioni di base e materiale promozionale sul marchio Ecolabel UE, nonché informazioni su dove è possibile acquistare i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE.

## I VANTAGGI DELL'ECOLABEL UE

I produttori non hanno l'obbligo di richiedere il marchio di qualità ecologica, la cui richiesta è assolutamente su base volontaria.

Il principale vantaggio, da parte del richiedente, è, tuttavia, rappresentato dall'aumento di visibilità sul mercato e dall'allargamento del target clienti.

L'Ecolabel UE costituisce un elemento distintivo, sinonimo di qualità ambientale e prestazionale, riconosciuto su tutto il territorio europeo; può mettere in evidenza il prodotto sul mercato e attirare il consumatore attento alla salvaguardia ambientale.

Coloro che espongono il marchio beneficiano dunque di un vantaggio concorrenziale e possono comunicare ai clienti che i propri prodotti sono più ecologici, invitandoli all'acquisto.

La possibilità di istituire di un'unica serie di linee guida che stabiliscano i parametri di riferimento per la credibilità ambientale di un numero di prodotti sempre crescente, piuttosto che disporre di parametri diversi in ciascuno Stato membro, faciliterà il compito delle imprese che intendono commercializzare prodotti più compatibili all'interno dell'UE.

La creazione di un sistema unico a livello EU consentirà ai produttori dunque di muoversi in tutto il mercato interno, diversamente dai sistemi di certificazione nazionale che consentono la commercializzazione di prodotti e servizi solo all'interno di ciascuno stato membro.

Dal punto di vista dell'utente l'Ecolabel UE è una garanzia della qualità ecologica dei prodotti che va al di là del marchio del produttore e permette di fare scelte volte a minimizzare gli impatti ambientali negativi. I consumatori possono acquistare prodotti "più ecologici" ovunque, perché sono certi che tali prodotti condividono alcune credenziali ambientali comuni.

## **SORVEGLIANZA DEL MERCATO E CONTROLLO DELL'USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE**

È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio comunitario di qualità ecologica.

L'organismo competente effettua verifiche riguardanti la conformità del prodotto ai criteri relativi al marchio Ecolabel UE, a cadenza regolare o in seguito a una denuncia, sui prodotti a cui ha assegnato il marchio. Le verifiche possono avvenire sotto forma di controlli casuali.

L'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto informa l'utilizzatore del marchio in merito ad eventuali denunce relative a un prodotto recante il marchio e può chiedergli di rispondere a tali denunce. L'organismo competente non è tenuto a rivelare all'utilizzatore del marchio l'identità del denunciante.

L'utilizzatore del marchio Ecolabel UE consente inoltre all'organismo competente che ha assegnato il marchio al prodotto di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il costante rispetto dei criteri applicabili al gruppo di prodotti. Su richiesta dell'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto, l'utilizzatore del marchio è tenuto ad autorizzare l'accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto in questione. La richiesta può essere avanzata in qualunque momento ragionevole e senza preavviso.

Qualora un organismo competente rilevi che un prodotto che reca il marchio Ecolabel UE non rispetta i criteri stabiliti per il rispettivo gruppo di prodotti o che il marchio Ecolabel UE non viene

usato conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, dopo aver consentito all'utilizzatore del marchio Ecolabel UE di inviare le proprie osservazioni l'organismo vieta l'uso del marchio su tale prodotto o, qualora il marchio Ecolabel UE sia stato assegnato da un altro organismo competente, informa quest'ultimo. L'utilizzatore del marchio Ecolabel UE non ha diritto al rimborso dei diritti per l'esame della domanda.

## SINTESI DELLA LEGISLAZIONE

<b>Quadro Generale</b>	<p><b>Regolamento (CEE) 880/92 del Consiglio, del 23.3.92, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;</b> GUCE L 99 dell'11.4.92, p. 1</p> <p>Decisione 93/326/CEE della Commissione, del 13.5.93, che stabilisce gli orientamenti indicativi per la fissazione delle spese e dei diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica; GUCE L 129 del 27.5.93, p. 23</p> <p>Decisione 93/517/CEE della Commissione, del 15.9.93, concernente un contratto relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica; GUCE L 243 del 29.9.93, p. 13</p> <p>Decisione 94/10/CE della Commissione, del 21.12.93, relativa al formulario modello per il sommario ai fini della notificazione delle decisioni di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica; GUCE L 7 del 11.1.94, p. 17</p> <p><b>Regolamento (CE) 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;</b> GUCE L 237 del 21.9.2000, p.1</p> <p>Decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità; GUCE L 293 del 22.11.2000, p.18</p> <p>Decisione 2003/393/CE della Commissione, del 22 maggio 2003, recante modifica della decisione 2000/728/CE che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità; GUUE L 135 del 3.6.2003, p. 31</p> <p>Decisione 2000/729/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica; GUCE L 293 del 22.11.2000, p.20</p> <p>Decisione 2000/730/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno; GUCE L 293 del 22.11.2000, p.24</p> <p>Decisione 2000/731/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;</p>
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUCE L 293 del 22.11.2000, p.31

**Decisione 2002/18/CE della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica;**

GUCE L 7 dell'11.1.2002, p.28

**Decisione 2005/384/CE della Commissione, del 12 maggio 2005, recante modifica delle decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE e 2002/747/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti;**

GUUE L 127 del 20.5.2005, p.20

**Decisione 2006/402/CE della Commissione, del 9 febbraio 2006, che istituisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica;**

[GUUE L 162 del 14.6.2006, p.78](#)

**Decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione;**

[GUUE L 32 del 6.2.2007, p.137](#)

**Decisione 2007/207/CE della Commissione, del 29 marzo 2007, recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti;**

[GUUE L 92 del 3.4.2007, p.16](#)

**Decisione 2007/457/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/739/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE e 2002/747/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti;**

[GUUE L 173 del 3.7.2007, p.29](#)

**Decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas;**

[GUUE L 301 del 20.11.2007, p.14](#)

**Decisione 2008/63/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante modifica delle decisioni 2002/231/CE, 2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE e 2003/287/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti;**

[GUUE L 16 del 19.1.2008, p.26](#)

	<p>Decisione della Commissione, del 18 novembre 2008, recante modifica delle decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti;  <a href="#">GUUE L 318 del 28.11.2008, p.12</a></p> <p>Decisione 2008/962/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti;  <a href="#">GUUE L 340 del 19.12.2008, p.115</a></p> <p>Proposta di Regolamento del 16 luglio 2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) presentato dalla Commissione Europea {SEC(2008) 2118} {SEC(2008) 2119}  <a href="#">COM/2008/0401 def. - COD 2008/0152 *</a></p> <p>Proposta di regolamento del 19 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)  <a href="#">2008/0152 (COD)</a></p> <p>Decisione 2009/888/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE, 2005/342/CE, 2005/343/CE, 2005/344/CE, 2005/360/CE, 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti.  <a href="#">GUUE L 319 del 4.12.2009, p. 43</a></p> <p><b>Regolamento (CE) N. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)</b>  <a href="#">GUUE L 27 del 30.1.2010, p.1</a></p>
<p><b>Servizio di Campeggio</b></p>	<p>Decisione 2008/276/CE della Commissione, del 17 marzo 2008, recante modifica della decisione 2005/338/CE al fine di prorogare la validità dei criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio;  <a href="#">GUUE L 87 del 29.3.2008, p.12</a></p>
<p><b>Frigoriferi</b></p>	<p>Decisione 96/703/CE della Commissione, del 26.11.96, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi; <b>(I criteri per l'assegnazione del marchio sono scaduti il 27 novembre 1999)</b>;  GUCE L 323 del 13.12.96, p.34</p>

	<p>Decisione 2000/40/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi; (<b>supera la Decisione 96/703/CE</b>)  GUCE L 13 del 19.1.2000, p.22</p> <p>Decisione 2004/214/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che modifica la decisione 2000/40/CE relativamente al periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (eco-label) ai frigoriferi;  <a href="#">GUUE L 67 del 5.3.2004, p.23</a></p> <p>Decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE;  <a href="#">GUUE L 306 del 2.10.2004, p.16</a></p>
<p><b>Lavatrici</b></p>	<p>Decisione 93/430/CEE della Commissione, del 28.6.93, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavatrici;  GUCE L 198 del 7.8.93, p. 35</p> <p>Decisione 96/461/CE della Commissione, dell'11.7.96, che stabilisce criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per le lavatrici; (I criteri per l'assegnazione del marchio sono scaduti il 30 giugno 1999);  GUCE L 191 dell'1.8.96, p.56</p> <p>Decisione 98/483/CE della Commissione, del 20.7.98, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per le lavatrici;  GUCE L 216 del 4.8.98, p. 12</p> <p>Decisione della Commissione, del 7 maggio 2001, che modifica la decisione 98/483/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie;  GUCE L 139 del 23.5.2001, p.21</p> <p>Decisione 2000/45/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici (supera la Decisione 96/461/CE);  GUCE L 16 del 21.1.2000, p.74</p> <p>Decisione 2003/240/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica la decisione 2000/45/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici;  GUUE L 89 del 5.4.2003, p.16</p>
<p><b>Lavastoviglie</b></p>	<p>Decisione 93/431/CEE della Commissione, del 28.6.93, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie;</p>

	<p>GUCE L 198 del 7.8.93, p. 38</p> <p><b>Decisione 2001/689/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie;</b>          GUCE L 242 del 12.9.2001, p.23</p>
<b>Aspirapolvere</b>	<p><b>Decisione 2003/121/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2003, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere;</b>          GUUE L 47 del 21.2.2003, p.56</p>
<b>Detersivi</b>	<p><b>Decisione 95/365/CE della Commissione, del 25.7.95, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato;</b>          GUCE L 217 del 13.9.95, p. 14</p> <p><b>Decisione 1999/427/CE della Commissione, del 28.5.1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie;</b>          GUCE L 167 del 2.7.1999, p.38</p> <p><b>Decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE;</b>          GUCE L 9 del 15.1.2003, p.11</p>
	<p><b>Decisione 1999/476/CE della Commissione, del 10.6.1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato;</b>          GUCE L 187 del 20.7.1999, p.52</p> <p><b>Decisione 2003/200/CE della Commissione, del 14 febbraio 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE;</b>          GUUE L 76 del 22.3.2003, p.25</p> <p><b>Decisione 2001/607/CE della Commissione, del 19 luglio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti;</b>          GUCE L 214 dell'8.8.2001, p.30</p> <p><b>Decisione 2002/172/CE della Commissione, del 25 febbraio 2002, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/476/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato;</b>          GUCE L 56 del 27.2.2002, p.32</p>

	<p>Decisione 2002/173/CE della Commissione, del 25 febbraio 2002, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/427/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie; GUCE L 56 del 27.2.2002, p.33</p> <p>Decisione 2005/342/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti; <a href="#">GUUE L 115 del 4.5.2005, p.9</a></p>
<b>Detergenti</b>	<p>Decisione 2001/523/CE della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi multiuso e ai detersivi per servizi sanitari; GUCE L 189 dell'11.7.2001, p.25</p> <p>Decisione 2005/344/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi multiuso e ai detersivi per servizi sanitari; <a href="#">GUUE L 115 del 4.5.2005, p.42</a></p>
<b>Ammendanti</b>	<p>Decisione 94/923/CE della Commissione, del 14.11.94, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per gli ammendanti; GUCE L 364 del 31.12.94, p. 21</p> <p>Decisione 98/488/CE della Commissione, del 7.4.98, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per gli ammendanti; GUCE L 219 del 7.8.98, p. 39</p> <p>Decisione 2001/157/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001, che modifica la decisione 98/488/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti; GUCE L 57 del 27.2.2001, 51</p> <p>Decisione 2001/688/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione; GUCE L 242 del 12.9.2001, 17</p> <p>Decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo; <a href="#">GUUE L 325 del 24.11.2006, p.28</a></p>
<b>Carta igienica</b>	<p>Decisione 94/924/CE della Commissione, del 14.11.94, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per la carta</p>

	<p>igienica; GUCE L 364 del 31.12.94, p. 24</p>
<b>Carta da cucina</b>	<p>Decisione 94/925/CE della Commissione, del 14.11.94, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per la carta da cucina; GUCE L 364 del 31.12.94, p. 32</p>
<b>Carta per copia</b>	<p>Decisione 96/467/CE della Commissione, del 16.7.96, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia; GUCE L 192 del 2.8.96, p.26</p> <p>Decisione 1999/554/CE della Commissione, del 19.7.1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia; GUCE L 210 del 10.8.1999, p.16</p> <p>Decisione 2002/741/CE della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE; GUCE L 237 del 5.9.2002, p.6</p>
<b>Tessuto carta</b>	<p>Decisione 98/94/CE della Commissione, del 7.1.98, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta; GUCE L 19 del 24.1.98, p. 77</p> <p>Decisione 2000/413/CE della Commissione, del 15 giugno 2000, che modifica la decisione 98/94/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta; GUCE L 155 del 28.6.2000, p.63</p> <p>Decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta; GUCE L 142 del 29.5.2001, p.10</p> <p>Decisione 2008/277/CE della Commissione, del 26 marzo 2008, recante modifica della decisione 2001/405/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta; <a href="#">GUUE L 87 del 29.3.2008, p.14</a></p> <p>Decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta; <a href="#">GUUE L 197 del 29.7.2009, p.87</a></p>

<p><b>Prodotti tessili</b></p>	<p>Decisione 1999/178/CE della Commissione, del 17.2.1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili; GUCE L 57 del 5.3.1999, p.21</p> <p>Decisione 2001/831/CE della Commissione, del 27 novembre 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/178/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili; GUCE L 310 del 28.11.2001, p.29</p> <p>Decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE; GUCE L 133 del 18.5.2002, p.29</p> <p>Decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili; <a href="#">GUUE L 197 del 29.7.2009, p.70</a></p> <p>Decisione 2009/967/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili <a href="#">GU L 332 del 17.12.2009, p. 1</a></p>
<p><b>T/shirt</b></p>	<p>Decisione 96/304/CE della Commissione, del 22.4.96, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla biancheria da letto e alle t/shirt; GUCE L 116 dell'11.5.96, p. 30</p> <p>Decisione 97/864/CE della Commissione, del 5.12.97, che modifica la decisione 96/304/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla biancheria da letto e alle t/shirt; GUCE L 351 del 23.12.97, p.66</p>
<p><b>Materassi da letto</b></p>	<p>Decisione 98/634/CE della Commissione, del 2.10.98, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto GUCE L 302 del 12.11.98, p.31</p> <p>Decisione 2001/540/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, che modifica la decisione 98/634/CE, del 2 ottobre 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i materassi da letto; GUCE L 194 del 18.7.2001, p.50</p> <p>Decisione 2002/740/CE della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto e modifica la decisione 98/634/CE;</p>

	<p>GUCE L 236 del 4.9.2002, p.10</p> <p>Decisione 2009/598/CE della Commissione, del 9 luglio 2009 , che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto  <a href="#">GUUE L 203 del 5.8.2009, p. 65</a></p>
<b>Calzature</b>	<p>Decisione 1999/179/CE della Commissione, del 17.2.1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature;          GUCE L 57 del 5.3.1999, p.31</p> <p>Decisione 2001/832/CE della Commissione, del 27 novembre 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature;          GUCE L 310 del 28.11.2001, p.30</p> <p>Decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE;          GUCE L 77 del 20.3.2002, p.50</p>
<b>Lampade elettriche</b>	<p>Decisione 95/533/CE della Commissione, dell'1.12.95, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per le lampade elettriche ad attacco singolo;          GUCE L 302 del 15.12.95, p. 42</p> <p>Decisione 96/337/CE della Commissione, dell'8.5.96, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per le lampade a doppio attacco;          GUCE L 128 del 29.5.96, p.24</p> <p>Decisione 1999/568/CE della Commissione, del 27.7.1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche;          GUCE L 216 del 14.8.1999, p.18</p> <p>Decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE;          GUCE L 242 del 10.9.2002, p.44</p>
<b>Personal computer</b>	<p>Decisione 1999/205/CE della Commissione, del 26.2.1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer;          GUCE L 70 del 17.3.1999, p.46</p> <p>Decisione 1999/698/CE della Commissione, del 13.10.1999, che stabilisce i</p>

	<p>criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili;  GUCE L 276 del 27.10.1999, p.7</p> <p>Decisione 2001/686/CE della Commissione, del 22 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer;  GUCE L 242 del 2.9.2001, p.4</p> <p>Decisione 2001/687/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili;  GUCE L 242 del 2.9.2001, p.11</p> <p>Decisione 2005/341/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer;  <a href="#">GUUE L 115 del 4.5.2005, p.1</a></p> <p>Decisione 2005/343/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili;  <a href="#">GUUE L 115 del 4.5.2005, p.35</a></p>
<b>Vernici</b>	<p>Decisione 96/14/CE della Commissione, del 15.12.95, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica a prodotti vernicianti per interni;  GUCE L 4 del 6.1.96, p. 8</p> <p>Decisione 2001/608/CE della Commissione, del 19 luglio 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/10/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni;  GUCE L 214 dell'8.8.2001, p.43</p> <p>Decisione 2002/739/CE della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni e modifica la decisione 1999/10/CE;  GUCE L 236 del 4.9.2002, p.4</p>
<b>Televisori</b>	<p>Decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori;  GUCE L 87 del 4.3.2002, p.53</p> <p>Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai</p>

	<p>televisori;  <a href="#">GUUE L 82 del 28.3.2009, p.3</a></p>
<b>Pavimenti</b>	<p>Decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti;  GUCE L 94 dell'11.4.2002, p.13</p>
<b>Turismo</b>	<p>Decisione 2003/287/CE della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica;  GUUE L 102 del 24.4.2003, p.82</p>
<b>Lubrificanti</b>	<p>Decisione 2005/360/CE della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti;  <a href="#">GUUE L 118 del 5.5.2005, p.26</a></p>
<b>Prodotti in legno</b>	<p>Decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 Novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai mobili in legno;  <a href="#">GUUE L 320 del 5.12.2009, p.32</a></p> <p>Decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 Novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno;  <a href="#">GUUE L 8 del 13.01.2010, p 32</a></p>

---

*Links Utili:*

- *Catalogo Europeo dell'Eurolabel*  
<http://www.eco-label.com/italian/>
- *Unione Europea, pagina ufficiale dedicata al marchio di qualità ecologica*  
<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>